Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 16 ottobre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 11 marzo 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1940-XVIII, registro n. 5 Africa Italiana, foglio n. 236.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Adelè Tesemmà, ascari (9537) del XXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Boqualè Maconnen, buluc basci (444 D.) del XXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Ghercsillasse Uoldeghergbis, buluc basci (50326) del XXIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abubacher Ibraim, buluc basci (42380) del XXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Assan Egal, sotto capo del 1° gruppo bande armate del confine, 3° raggruppamento.
Babil Taiè, ascari (28187) del XXIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Bitoun Uassium, ascari (32374) del XXIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Hailè Mesghennà, buluc masci (50177) del XXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Haptè Bahatà, buluc basci (56112) del XXIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Mamhud Mohamed, ascari (93210) del XXIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Osman Mohamed Alì Tacrurai, ascari (93183) del XXIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Saleh Issa, sciumbasci (16268) del XXIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Uoldenchiel Ghererfiel, buluc basci (50368) del XXIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Ussen Erzi, sottocapo del 1° gruppo bande armate del confine, 3° sottogruppo.

CROCE DI GUERRA

Abdi Oddo, capo banda del 1° gruppo bande armate del confine.
Abdi Mohamud, capo banda del 1° gruppo bande armate del confine.
Abdulla Siad Auadle, capo banda del 1° gruppo bande armate del confine.
Aden Idris, capo banda del 1° gruppo bande armate del confine, 4° sottogruppo.
Aiele Tafarrà, ascari del XXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Alì Mussa Umed, ascari (92878) del XXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Arab Mohamed, capobanda del 1° gruppo bande armate del confine.
Assan Giama, sottocapo del 1° gruppo bande armate del confine, 4° sottogruppo.
Barcadle Mohamed, sottocapo del 1° gruppo bande armate del confine, 4° sottogruppo.
Dersè Ubiè, ascari (3162) del XXIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Faragialla Idris Daud, ascari (92887) del XXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Ganè Duale, capo banda del 1° gruppo bande armate del confine.
Ghereamlach Aptù, ascari (57500) del XXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Hassen Otman Adlao, ascari (64838) del XXIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Ismahil Mahallin, capo comandante del 1° gruppo bande armate del confine.
Mebratù Sulù, sciumbasci (30017) del XXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Mohamed Alì Idris Abdalla, ascari (93205) del XXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Mohamed Omar, capo banda del 1° gruppo bande armate del confine.
Omar Assan, capo banda del 1° gruppo bande armate del confine.
Osman Idris Soliman, ascari (93155) del XXIII battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Saleh Mohamud Hamid, ascari (93157) del XXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Taccà Mongustù, ascari del XXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Uollai Beien, muntaz del XXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Ussun Guled, capo comandante del 1° gruppo bande armate del confine.

(3633)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1386.
Autorizzazione di spesa per lavori in Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La spesa di L. 800.000.000 autorizzata per lavori stradali in Albania con la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1064, è aumentata di L. 500.000.000.
La spesa di L. 140.000.000 per costruzioni ferroviarie in Albania, di cui al n. 4 dell'art. 1 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, è aumentata di L. 140.000.000.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 75.000.000 per la costruzione a cura del Ministero degli affari esteri di case popolari in Albania.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per la gestione delle case di cui al precedente comma.

Art. 3.

La spesa per i lavori e le opere di bonifica in Albania di cui alle leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1065, 23 maggio 1940-XVIII, n. 460, e 19 giugno 1940-XVIII, n. 659, resta determinata in L. 417.814.500.
Gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 6 luglio 1939-XVII, n. 1064 e 1065, ed alla legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, modificate ai sensi dei precedenti articoli, sono stabiliti, a partire dall'esercizio finanziario 1940-41, secondo l'allegata tabella.
Resta fermo il disposto dell'art. 1 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 1135, per quanto riguarda il riparto dello stanziamento annuale fra le varie categorie di opere di cui al detto articolo ed al 2° comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

TABELLA

Stanziamenti previsti dall'art. 4.

	1940-41	1941-42	1942-43 (milioni)	1943-44	1944-45
Strade . . .	80	360	360	240	100
Bonifiche . .	60	80	90	95	—
Altre opere .	210	170	190	150	—
Case popolari	30	45	—	—	—

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 18 agosto 1940-XVIII, n. 1387.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giuseppe Calfapetra », con sede in Bovalino (Reggio Calabria).

N. 1387. R. decreto 18 agosto 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giuseppe Calfapetra » con sede in Bovalino (Reggio Calabria), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 18 agosto 1940-XVIII, n. 1388.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio femminile Ianieri d'Ambrosio, con sede in Sant'Agata de' Goti (Benevento).

N. 1388. R. decreto 18 agosto 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile Ianieri d'Ambrosio, con sede in Sant'Agata de' Goti (Benevento), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 agosto 1940-XVIII, n. 1389.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « A. Pacinotti », in Milano.

N. 1389. R. decreto 21 agosto 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « A. Pacinotti », in Milano, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 agosto 1940-XVIII, n. 1390.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 1390. R. decreto 21 agosto 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile sito in Cameri (Novara) disposta a suo favore dal Circolo cooperativo vinicolo « Margherita di Savoia » di Cameri.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1940-XVIII

REGIO DECRETO 1° settembre 1940-XVIII, n. 1391.

Riconoscimento della personalità giuridica della Comunità dei Cisterciensi Riformati (Trappisti) delle Frattocchie, con sede in località Frattocchie del comune di Marino (Roma).

N. 1391. R. decreto 1° settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Comunità dei Cisterciensi Riformati (Trappisti) delle Frattocchie, con sede in località Frattocchie del comune di Marino (Roma), e viene autorizzato il trasferimento alla medesima di beni del valore dichiarato di L. 750.000 dalla Comunità posseduti, per interposte persone, da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede. La Comunità predetta è autorizzata ad accettare la donazione a suo favore fatta dalla Società anonima « Cioccolato di Roma », consistente in un terreno con fabbricati rurali, situato in località Castagnole del comune di Marino e del valore periziato di L. 200.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1940-XVIII.

Disciplina della produzione e della ripartizione dello zucchero, del melasso e dell'alcole di bietole.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto l'articolo 1 del decreto Ministeriale del 24 luglio 1940-XVIII;

Ritenuta l'opportunità di aumentare il quantitativo di zucchero da estrarre dalle barbabietole della campagna 1940-41;

Decreta:

Art. 1.

Il quantitativo di zucchero da estrarre dalle barbabietole della produzione 1940-41, stabilito, con l'art. 1 del decreto Ministeriale del 24 luglio 1940-XVIII, in quintali 4.450.000 circa, viene aumentato a quintali 5.000.000 circa.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto Ministeriale del 24 luglio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(3979)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1940-XVIII.

Autorizzazione al collocamento a carattere nazionale di alcune categorie di lavoratori del vetro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro;

Vista la richiesta della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per il collocamento a carattere nazionale di alcune categorie di lavoratori dell'industria del vetro;

Ritenuto che la Confederazione fascista degli industriali si è pronunziata in senso favorevole alla richiesta stessa;

Sentita la Commissione centrale per il collocamento nella riunione del 15 luglio 1940-XVIII;

Visto l'art. 2 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, concernente provvedimenti contro l'urbanesimo;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il collocamento a carattere nazionale delle seguenti categorie di lavoratori dell'industria del vetro da effettuarsi presso la sede della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro.

A) — *Industria del vetro bianco*:

Apritori di piazza assortimento;
Apritori di piazza sifoide;
Apritori (tagliatori) di piazza bastarda e bicchieri soffiati;
Apritori (non tagliatori) di piazza bastarda e bicchieri soffiati;
Apritori e soffiatori di piazza flaconi da smeriglio (profumeria e medicina);
Apritori e soffiatori di piazza flaconi comuni;
Apritori e soffiatori di piazza flaconi da bottiglie;
Apritori e soffiatori di piazza bottiglie;
Apritori di pressa fantasia;
Apritori di bicchieri pressati;
Primo soffiatore di piazza assortimento;
Secondo soffiatore di piazza assortimento;
Soffiatore di piazza sifoide;
Soffiatore di piazza bastarda e bicchieri soffiati;
Soffiatori di bicchieri a calice gambo tirato;
Soffiatori di prima categoria di piazza articoli per illuminazioni e articoli speciali;
Soffiatori di seconda categoria di piazza articoli per illuminazioni e articoli speciali;
Soffiatori di terza categoria di piazza articoli illuminazione;
Soffiatori di tubi cilindrici a palla per illuminazione;
Soffiatori di tubi comuni da lumi;
Soffiatori di lastre;
Soffiatori di termometri clinici;
Soffiatori specializzati di apparecchi scientifici;
Attaccagambi di piazza bicchieri calice coupage;
Attaccapiedi di piazza bicchieri calice coupage (gambo riportato, gambo tirato e senza gambo);
Terzo di piazza assortimento;
Terzo (soffiapareson) di piazza bicchieri calice coupage;
Coupagiaio di prima categoria;
Coupagiaio di seconda categoria;
Soffiatori di bottiglie thermos;
Coupagiaio di terza categoria;
Tagliatore di pressa fantasia;
Tagliatore di pressa bicchieri;
Tagliatore pressatore di piccola pressa fantasia;
Tagliatore pressatore di pressina tappi;
Levavetro di piazza sifoide;
Levavetro di piccola pressa fantasia;
Levavetro di pressa fantasia;
Levavetro di pressa bicchieri;
Levavetro di pressina tappi;
Levapareson di piazza assortimento e di articolo illuminazione;
Levapareson di piazza bicchieri a calice - levavetro di piazza bastarda - copripalline ed incamiciatori di articoli per illuminazione, levatori di bicchieri soffiati e di bicchieri in genere;
Strappatoio di articoli comuni;
Strappatoio di articoli profumeria e articoli diversi;
Macchinisti tagliatori - semiautomatiche;
Macchinisti levavetro - semiautomatiche;
Incisori - scannellatori;
Smerigliatori - smerigliatori di alberelle a mano;
Spianatori - sfaccettisti;
Fonditori;
Lucidatori;
Apprendisti spianatori e scannellatori.

B) — *Industria delle lampade elettriche*:

Soffiatori di palloncini per le lampade elettriche;
Tubisti.

C) — *Industria delle bottiglie e delle damigiane*:

Maestro bottigliaio;
Gran garzone bottigliaio;
Levavetro a bottiglie;
Maestro a damigiane;
Gran garzone a damigiane;
Levavetro a damigiane.

D) — *Categorie di operai fiascai*:

Biancaioli di 1ª, 2ª e 3ª categoria;
Allievi biancaioli di 4ª categoria;
Fiascai di 5ª categoria;
Allievi fiascai di 6ª categoria.

Art. 2.

Le modalità per l'assunzione dei lavoratori di cui al presente decreto, sono regolate oltre che dalle disposizioni del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, dalle clausole concernenti il collocamento contenute nei contratti collettivi di lavoro depositati e pubblicati a norma di legge e dalle norme di carattere generale concordate dalle associazioni professionali di categoria, approvate dalla Commissione centrale per il collocamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(3950)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione internazionale sul trattamento dei prigionieri di guerra

Il Governo italiano, giusta l'art. 85 della Convenzione internazionale sul trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929-VII e resa esecutiva in Italia con R. decreto 23 ottobre 1930-IX, n. 1615, ha comunicato al Governo Elvetico la traduzione in lingua italiana della Convenzione stessa.

La traduzione è del seguente tenore:

CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA, DEL 27 LUGLIO 1929

Il Presidente del Reich tedesco, il Presidente degli Stati Uniti d'America, il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, S. M. il Re dei Belgi, il Presidente della Repubblica di Bolivia, il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, S. M. il Re di Gran Bretagna, d'Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie, S. M. il Re dei Bulgari, il Presidente della Repubblica del Cile, il Presidente della Repubblica di Cina, il Presidente della Repubblica di Colombia, il Presidente della Repubblica di Cuba, S. M. il Re di Danimarca e d'Islanda, il Presidente della Repubblica Domenicana, S. M. il Re d'Egitto, S. M. il Re di Spagna, il Presidente della Repubblica di Estonia, il Presidente della Repubblica di Finlandia, il Presidente della Repubblica Francese, il Presidente della Repubblica Ellenica, S. A. Serenissima il Governatore dell'Ungheria, S. M. il Re d'Italia, S. M. l'Imperatore del Giappone, il Presidente della Repubblica di Lettonia, S. A. R. la Granduchessa di Lussemburgo, il Presidente degli Stati Uniti del Messico, il Presidente della Repubblica di Nicaragua, S. M. il Re di Norvegia, S. M. la Regina dei Paesi Bassi, S. M. Imperiale lo Scià di Persia, il Presidente della Repubblica di Polonia, il Presidente della Repubblica Portoghese, S. M. il Re di Romania, S. M. il Re dei Serbi, Croati e Sloveni, S. M. il Re del Siam, S. M. il Re di Svezia, il Consiglio Federale Svizzero, il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, il Presidente della Repubblica Turca, il

Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay, il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti di Venezuela:
Riconoscendo che, nel caso estremo di una guerra, sarà dovere di ogni Potenza di attenuarne, per quanto possibile, gli inevitabili rigori e di alleviare la sorte dei prigionieri di guerra;
Desiderosi di sviluppare i principî che hanno ispirato le Convenzioni internazionali dell'Aja e in ispecie la Convenzione concernente le leggi e usi di guerra e il regolamento a essa allegato;
Hanno risoluto di stipulare una Convenzione a questo fine e hanno nominato loro plenipotenziari:

(*Segue la lista dei plenipotenziari*).

I quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La presente Convenzione si applicherà, senza pregiudizio, delle disposizioni del titolo VII:

1° a tutte le persone considerate negli articoli 1, 2 e 3 del regolamento allegato alla Convenzione dell'Aja sulle leggi e gli usi della guerra terrestre, del 18 ottobre 1907, e catturate dal nemico (1);

2° a tutte le persone appartenenti alle forze armate delle parti belligeranti, catturate dal nemico durante le operazioni di guerra marittime o aeree, salve le deroghe che le condizioni della cattura rendessero inevitabili. Tuttavia queste deroghe non dovranno ledere i principî fondamentali della presente Convenzione e cesseranno dal momento in cui le persone catturate avranno raggiunto un campo di prigionieri di guerra.

Art. 2.

I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati.
Essi devono essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità.
Le misure di rappresaglia nei loro confronti sono proibite.

Art. 3.

I prigionieri di guerra hanno diritto al rispetto della loro personalità e del loro onore. Le donne saranno trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso.
I prigionieri conservano la loro piena capacità civile.

Art. 4.

La Potenza che detiene prigionieri di guerra è obbligata a provvedere al loro mantenimento.
Non sono lecite differenze di trattamento tra i prigionieri, se non in quanto si basino sul grado militare, lo stato di salute fisica o psichica, le attitudini professionali o il sesso di coloro che ne beneficiano.

---

(1) *Regolamento allegato:*
Art. 1. — Le leggi, i diritti e i doveri della Guerra non si applicano solamente all'esercito, ma anche alle milizie e ai corpi volontari che soddisfino alle seguenti condizioni:
1° di avere alla loro testa una persona responsabile per i suoi subordinati;
2° di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
3° di portare le armi apertamente e
4° di uniformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra.
Nei Paesi dove le milizie o corpi di volontari costituiscono l'esercito o ne fanno parte, essi sono compresi sotto la denominazione di esercito.
Art. 2. — La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione, senza avere avuto il tempo di organizzarsi in conformità dell'art. 1, sarà considerata belligerante qualora essa porti le armi apertamente e rispetti le leggi e gli usi della guerra.
Art. 3. — Le forze armate delle parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, tanto gli uni quanto gli altri hanno diritto ad essere trattati come prigionieri di guerra.

TITOLO II.

Della cattura.

Art. 5.

Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato a questo proposito, il suo vero nome e grado o il suo numero di matricola.
Qualora egli violasse questa norma, si esporrebbe a una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri della sua categoria.
Nessuna coercizione potrà essere esercitata sui prigionieri per ottenere informazioni relative alla situazione del loro esercito o del loro paese. I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere nè minacciati, nè insultati, nè esposti a molestie o a svantaggi di qualsiasi specie.
Il prigioniero, che, a cagione del suo stato fisico o mentale, si trovi nella incapacità di indicare la propria identità, sarà affidato al servizio sanitario.

Art. 6.

Tutti gli effetti e gli oggetti d'uso personale — fatta eccezione delle armi, dei cavalli, dell'equipaggiamento militare e delle carte di carattere militare — resteranno in possesso dei prigionieri di guerra, come pure gli elmetti metallici e le maschere contro i gas.
Le somme di danaro che i prigionieri portano seco non potranno essere tolte loro che per ordine di un ufficiale e dopo che ne sia stato constatato l'ammontare. Di esse sarà rilasciata ricevuta. Le somme così tolte dovranno essere portate a credito di ciascun prigioniero.
I documenti di identità, i distintivi del grado, le decorazioni e gli oggetti di valore non potranno essere tolti ai prigionieri.

TITOLO III.

Della prigionia.

Sezione I. — *Dello sgombro dei prigionieri di guerra.*

Art. 7.

Nel più breve termine possibile dopo la loro cattura, i prigionieri di guerra saranno trasferiti in depositi situati in una regione sufficientemente distante dalla zona di combattimento, perchè essi si trovino fuori di pericolo.
Potranno essere trattenuti temporaneamente in zona pericolosa solo i prigionieri, i quali, per le loro ferite o le loro malattie, corressero più gravi rischi a essere trasferiti che a rimanere sul posto.
Nell'attesa del loro sgombro dalla zona di combattimento, i prigionieri non saranno inutilmente esposti al pericolo.
Lo sgombro a piedi dei prigionieri non potrà farsi, di regola, che a tappe di venti chilometri il giorno, a meno che la necessità di raggiungere depositi d'acqua e di viveri imponga tappe più lunghe.

Art. 8.

I belligeranti sono tenuti a notificarsi reciprocamente ogni cattura di prigionieri, nel più breve termine possibile, per il tramite degli uffici di informazioni, organizzati in conformità dell'articolo 77. Sono parimenti tenuti a indicarsi reciprocamente gli indirizzi ufficiali, ai quali possono essere dirette ai prigionieri di guerra le corrispondenze delle famiglie.
Ogni prigioniero, non appena possibile, dovrà essere posto in grado di corrispondere personalmente con la propria famiglia, alle condizioni prevedute dagli articoli 36 e seguenti.
Per quanto concerne i prigionieri catturati sul mare, le disposizioni del presente articolo saranno osservate, al più presto possibile, dopo l'arrivo in porto.

Sezione II. — *Dei campi di prigionieri di guerra.*

Art. 9.

I prigionieri di guerra potranno essere internati in una città, fortezza o località qualsiasi, con l'obbligo di non allontanarsene oltre determinati limiti. Potranno anche essere internati in campi cintati; non potranno essere rinchiusi o consegnati se non per misure indispensabili di sicurezza e d'igiene, e soltanto finchè durino le circostanze che impongono questa misura.
I prigionieri, catturati in regioni malsane o il clima delle quali è pernicioso per le persone provenienti dalle regioni temperate, saranno trasportati, al più presto possibile, in clima più favorevole.
I belligeranti eviteranno, per quanto è possibile, di riunire nello stesso campo prigionieri di razze o nazionalità differenti.

Nessun prigioniero potrà mai essere rimandato in una regione ove egli sia esposto al fuoco della zona di combattimento, nè utilizzato per porre al riparo dal bombardamento, con la sua presenza, certi punti o certe regioni.

Capo I. — Dell'impianto dei campi.

Art. 10.

I prigionieri di guerra saranno alloggiati in edifici o in baraccamenti che diano ogni possibile garanzia d'igiene e di salubrità.

I locali dovranno essere interamente protetti dall'umidità, sufficientemente riscaldati e illuminati. Dovranno essere prese tutte le precauzioni contro i pericoli d'incendio.

I dormitori, per superficie totale, cubatura minima d'aria, suppellettili e materiale letterecclo, risponderanno alle condizioni osservate per le truppe dei depositi della Potenza detentrice.

Capo II. — Del vitto e del vestiario dei prigionieri di guerra.

Art. 11.

La razione alimentare dei prigionieri di guerra sarà equivalente, per qualità e quantità, a quella delle truppe dei depositi.

I prigionieri riceveranno inoltre i mezzi per prepararsi da sè stessi i generi supplementari dei quali disponessero.

Sarà loro fornita acqua potabile in misura sufficiente. Sarà autorizzato l'uso del tabacco. I prigionieri potranno essere adibiti alle cucine.

Sono vietati i provvedimenti disciplinari collettivi che incidano sul vitto.

Art. 12.

Il vestiario, la biancheria, le calzature saranno forniti ai prigionieri di guerra dalla Potenza detentrice. La sostituzione e le riparazioni di questi effetti dovranno essere assicurati regolarmente. I lavoratori dovranno inoltre ricevere una tenuta da lavoro, ovunque la natura del lavoro stesso lo richieda.

In tutti i campi saranno impiantati spacci, ove i prigionieri potranno procurarsi, ai prezzi del commercio locale, derrate alimentari e oggetti d'uso corrente.

Gli utili procurati dagli spacci alle amministrazioni dei campi saranno utilizzati a favore dei prigionieri.

Capo III. — Dell'igiene dei campi.

Art. 13.

I belligeranti dovranno prendere tutte le misure d'igiene necessarie, per assicurare la pulizia e la salubrità dei campi e per prevenire le epidemie.

I prigionieri di guerra avranno a disposizione, giorno e notte, impianti conformi alle regole dell'igiene e mantenuti in condizioni di costante pulizia.

Inoltre, e senza pregiudizio dei bagni e doccie dei quali i campi, dovranno essere provvisti nella misura del possibile, sarà fornita ai prigionieri una quantità d'acqua sufficiente alla cura della pulizia personale.

I prigionieri dovranno avere la possibilità di dedicarsi a esercizi fisici e di godere l'aria aperta.

Art. 14.

Ogni campo avrà una infermeria, nella quale i prigionieri di guerra riceveranno tutte le cure di cui potranno avere bisogno. Ove occorra, saranno riservati ai malati affetti da malattie contagiose locali d'isolamento.

Le spese di cura, comprese quelle per gli apparecchi provvisori di protesi, saranno a carico della Potenza detentrice.

I belligeranti dovranno rilasciare, a richiesta, a ogni prigioniero curato una dichiarazione ufficiale, che indichi la natura e la durata della sua malattia e le cure ricevute.

I belligeranti potranno, con particolari accordi, concedersi reciprocamente la facoltà di trattenere nei campi medici e infermieri per la cura dei loro connazionali prigionieri.

I prigionieri colpiti da malattia grave o il cui stato richieda un intervento chirurgico importante dovranno essere ricoverati a spese della Potenza detentrice, in uno stabilimento militare o civile adatto a curarli.

Art. 15.

Almeno una volta al mese saranno organizzate ispezioni mediche dei prigionieri di guerra. Esse avranno per scopo il controllo dello stato sanitario generale e delle condizioni di pulizia, nonchè la ricerca di malattie contagiose e, in ispecie, della tubercolosi e delle affezioni veneree.

Capo IV. — Delle esigenze intellettuali e morali dei prigionieri di guerra.

Art. 16.

I prigionieri di guerra godranno di ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l'assistenza alle funzioni del loro culto, alla sola condizione di uniformarsi alle misure d'ordine e di polizia prescritte dall'autorità militare.

I ministri di un culto, prigionieri di guerra, qualunque sia la denominazione del culto stesso, saranno autorizzati a esercitare pienamente il loro ministero fra i propri correligionari.

Art. 17.

I belligeranti incoraggeranno quanto più sarà possibile le distrazioni intellettuali e sportive organizzate dai prigionieri di guerra.

Capo V. — Della disciplina interna dei campi.

Art. 18.

Ogni campo di prigionieri di guerra sarà sottoposto all'autorità di un ufficiale responsabile.

Oltre alle forme esteriori di rispetto verso i loro connazionali, prevedute dai regolamenti vigenti presso il loro esercito, i prigionieri di guerra dovranno il saluto a tutti gli ufficiali della Potenza detentrice.

Gli ufficiali prigionieri di guerra saranno tenuti a salutare soltanto gli ufficiali di grado superiore o eguale di detta Potenza.

Art. 19.

Sarà consentito di portare il distintivo del grado e le decorazioni.

Art. 20.

I regolamenti, gli ordini, gli avvisi e le pubblicazioni d'ogni natura dovranno essere comunicati ai prigionieri di guerra in una lingua che essi comprendano. Lo stesso principio si applica per gli interrogatori.

Capo VI. — Disposizioni speciali concernenti gli ufficiali e assimilati.

Art. 21.

Fin dall'inizio delle ostilità i belligeranti dovranno comunicarsi reciprocamente i titoli e i gradi in uso nei rispettivi eserciti, per assicurare l'eguaglianza di trattamento tra gli ufficiali e gli assimilati di gradi equivalenti.

Gli ufficiali e assimilati, prigionieri di guerra, saranno trattati coi riguardi dovuti al loro grado e alla loro età.

Art. 22.

Per assicurare il servizio dei campi di ufficiali, vi saranno addetti soldati prigionieri di guerra dello stesso esercito e, in quanto possibile, della medesima lingua, in numero sufficiente, avuto riguardo al grado degli ufficiali e assimilati.

Questi si provvederanno del vitto e del vestiario con gli assegni, che saranno loro versati dalla Potenza detentrice. Si dovrà in ogni modo facilitare la gestione della mensa da parte degli ufficiali stessi.

Capo VII. — Delle risorse pecuniarie dei prigionieri di guerra.

Art. 23.

Salvi particolari accordi tra le Potenze belligeranti, e specialmente quelli preveduti dall'articolo 24, gli ufficiali e assimilati, prigionieri di guerra, riceveranno dalla Potenza detentrice gli stessi assegni degli ufficiali di grado corrispondente nelle forze armate di questa Potenza, a condizione, tuttavia, che tali assegni non siano superiori a quelli che competono loro nell'esercito del paese presso cui hanno prestato servizio. Detti assegni saranno loro versati integralmente in quanto è possibile una volta al mese, e senza che possa farsi deduzione alcuna per spese incombenti alla Potenza detentrice, anche se queste fossero fatte a loro favore.

Un accordo tra i belligeranti stabilirà il tasso del cambio applicabile a questo pagamento. In mancanza di tale accordo, il tasso sarà quello vigente al momento dell'apertura delle ostilità.

Tutti i versamenti fatti ai prigionieri di guerra a titolo di assegni dovranno essere rimborsati, alla fine delle ostilità, dalla Potenza presso cui i prigionieri stessi hanno prestato servizio.

Art. 24.

Fin dal principio delle ostilità, i belligeranti stabiliranno, di comune accordo l'importo massimo di denaro contante che i prigionieri di guerra dei vari gradi e categorie saranno autorizzati a conservare presso di sè. Le somme eccedenti ritirate o trattenute ai prigionieri e quelle da essi depositate dovranno essere portate a loro credito, e non potranno essere convertite in altra valuta senza il loro consenso.

I saldi a credito dei loro conti saranno versati ai prigionieri di guerra alla fine della prigionia.

Durante la prigionia saranno loro concesse facilitazioni per il trasferimento di tali somme, in tutto o in parte, a banche o a individui nel loro paese d'origine.

Capo VIII. — Del trasferimento dei prigionieri di guerra.

Art. 25.

I prigionieri di guerra malati e feriti non saranno trasferiti, fino a che la loro guarigione possa essere compromessa dal viaggio, salvo che lo imponga lo svolgimento delle operazioni militari.

Art. 26.

In caso di trasferimento, i prigionieri di guerra saranno preavvisati ufficialmente della loro nuova destinazione.

Essi saranno autorizzati a portare con sè gli effetti personali, la corrispondenza e i pacchi giunti al loro indirizzo.

Dovranno essere prese tutte le disposizioni utili, perchè la corrispondenza e i pacchi mandati al loro campo precedente siano fatti proseguire senza ritardo.

Le somme depositate a credito dei prigionieri trasferiti saranno rimesse all'autorità competente del luogo della loro nuova residenza.

Le spese causate dal trasferimento saranno a carico della Potenza detentrice.

SEZIONE III. — *Del lavoro dei prigionieri di guerra.*

Capo I. — Disposizioni generali.

Art. 27.

I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, a seconda del loro grado e delle loro attitudini, fatta eccezione degli ufficiali e assimilati.

Tuttavia, se ufficiali o assimilati domandino un lavoro che loro si addica, questo sarà loro procurato, nei limiti del possibile.

I sottufficiali prigionieri di guerra potranno essere costretti soltanto a lavori di sorveglianza, tranne che essi domandino esplicitamente una occupazione rimunerativa.

I belligeranti dovranno, per tutta la durata della prigionia, concedere ai prigionieri, vittime di infortuni sul lavoro, i benefici preveduti dalle disposizioni applicabili ai lavoratori della medesima categoria, secondo la legislazione della Potenza detentrice. Per quei prigionieri di guerra, ai quali queste disposizioni legali non potessero applicarsi in base alla legislazione di detta Potenza, questa si impegna di proporre ai propri organi legislativi tutti i provvedimenti atti a indennizzare equamente le vittime.

Capo II. — Dell'organizzazione del lavoro.

Art. 28.

La Potenza detentrice assumerà l'intera responsabilità del mantenimento, della cura, del trattamento e del pagamento dei salari dei prigionieri di guerra, che lavorino per conto di privati.

Art. 29.

Nessun prigioniero di guerra potrà essere adibito a lavori, ai quali sia fisicamente inadatto.

Art. 30.

La durata del lavoro giornaliero dei prigionieri di guerra, compresa quella per il tragitto d'andata e ritorno, non sarà eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della regione, adibiti allo stesso lavoro. A ogni prigioniero sarà concesso un riposo di ventiquattro ore consecutive ogni settimana, preferibilmente la domenica.

Capo III. — Del lavoro proibito.

Art. 31.

Le prestazioni d'opera dei prigionieri di guerra non avranno alcun rapporto diretto con le operazioni della guerra. E' specialmente proibito adibire i prigionieri alla fabbricazione e al trasporto di armi o di munizioni di qualunque natura, come pure al trasporto di materiale destinato a unità combattenti.

In caso di violazione delle disposizioni del precedente comma, i prigionieri hanno la facoltà di far presentare, dopo l'esecuzione o l'inizio di esecuzione dell'ordine, i propri reclami per il tramite dei fiduciari, le cui funzioni sono prevedute dagli articoli 43 e 44, o in mancanza di fiduciari, per il tramite dei rappresentanti della Potenza protettrice.

Art. 32.

E' proibito adibire i prigionieri di guerra a lavori insalubri o pericolosi.

E' proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro come misura disciplinare.

Capo IV. — Dei distaccamenti di lavoro.

Art. 33.

Il regime dei distaccamenti di lavoro dovrà essere simile a quello dei campi di prigionieri di guerra, specialmente per ciò che concerne le condizioni igieniche, il vitto, la cura in caso d'accidente o di malattia, la corrispondenza e la consegna dei pacchi.

Ogni distaccamento di lavoro dipenderà da un campo di prigionieri. Il comandante di questo sarà responsabile dell'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione nel distaccamento di lavoro.

Capo V. — Del salario.

Art. 34.

I prigionieri di guerra non percepiranno salario per i lavori concernenti l'amministrazione, il governo e la manutenzione dei campi.

I prigionieri adibiti ad altri lavori avranno diritto a un salario da fissarsi mediante accordi tra i belligeranti.

Tali accordi specificheranno parimenti la parte che l'amministrazione del campo potrà trattenere, la somma che apparterrà al prigioniero di guerra e il modo in cui questa somma sarà messa a sua disposizione durante il periodo della prigionia.

Fino a che non siano stati conclusi detti accordi, la retribuzione del lavoro dei prigionieri sarà fissata secondo le norme seguenti:

a) i lavori fatti per lo Stato saranno pagati in base alle tariffe vigenti per i militari dell'esercito nazionale che compiono gli stessi lavori, o, se non ve ne sono, in base a una tariffa adeguata ai lavori eseguiti;

b) quando i lavori hanno luogo per conto di altre amministrazioni pubbliche o per privati, le condizioni saranno regolate d'intesa con l'autorità militare.

Il saldo a favore del prigioniero gli sarà rimesso alla fine della prigionia. In caso di morte, sarà rimesso, per via diplomatica, agli eredi del defunto.

SEZIONE IV. — *Delle relazioni dei prigionieri di guerra con l'estero.*

Art. 35.

Fin dal principio delle ostilità, i belligeranti pubblicheranno i provvedimenti preveduti per l'esecuzione della presente sezione.

Art. 36.

Ogni belligerante stabilirà periodicamente il numero delle lettere e delle cartoline postali, che i prigionieri di guerra delle diverse categorie saranno autorizzati a spedire ogni mese, e notificherà questo numero all'altro belligerante. Dette lettere e cartoline saranno trasmesse dalla posta, seguendo la via più breve. Esse non potranno essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari.

Entro il termine massimo di una settimana dal suo arrivo al campo, come in caso di malattia, ogni prigioniero sarà messo in condizioni di inviare alla sua famiglia una cartolina postale, per informarla della sua prigionia e del suo stato di salute. Dette cartoline postali saranno trasmesse con la maggiore rapidità possibile e non potranno essere ritardate in alcun modo.

Di regola, la corrispondenza dei prigionieri sarà redatta nella lingua materna. I belligeranti potranno autorizzare la corrispondenza in altre lingue.

Art. 37.

I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere individualmente pacchi postali contenenti generi alimentari e altri articoli destinati al loro vettovagliamento e al loro abbigliamento. I pacchi saranno consegnati al destinatario contro ricevuta.

Art. 38.

Le lettere e le rimesse di denaro o di valori, nonchè i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra o da essi spediti, sia direttamente, sia per il tramite degli uffici di informazioni preveduti dall'articolo 77, saranno esenti da qualunque tassa postale, tanto nei paesi d'origine e di destinazione, quanto nei paesi di transito.

I doni e i soccorsi in natura destinati ai prigionieri saranno ugualmente esenti da qualunque dazio d'importazione e simili, nonchè dalle tasse di trasporto sulle ferrovie esercite dallo Stato.

In caso di riconosciuta urgenza, i prigionieri potranno essere autorizzati a spedire telegrammi, contro pagamento delle tasse usuali.

Art. 39.

I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere individualmente invii di libri, che potranno essere sottoposti alla censura.

I rappresentanti delle Potenze protettrici e delle associazioni di soccorso debitamente riconosciute e autorizzate potranno mandare opere e collezioni di libri alle biblioteche dei campi di prigionieri. La relativa trasmissione alle biblioteche non potrà essere ritardata con il pretesto di difficoltà di censura.

Art. 40.

La censura delle corrispondenze sarà fatta nel più breve tempo possibile. Il controllo dei colli postali dovrà inoltre effettuarsi in condizioni tali da assicurare la conservazione dei generi che potranno contenere, e, possibilmente, in presenza del destinatario o di un fiduciario debitamente da lui riconosciuto.

I divieti di corrispondenza emanati dai belligeranti, per ragioni militari o politiche, potranno avere soltanto carattere temporaneo e dovranno essere della più breve durata possibile.

Art. 41.

I belligeranti assicureranno tutte le facilitazioni possibili per la trasmissione degli atti o documenti destinati ai prigionieri di guerra o da essi firmati, e in particolar modo delle procure e dei testamenti.

I belligeranti prenderanno i provvedimenti necessari per assicurare, occorrendo, la legalizzazione delle firme apposte dai prigionieri.

SEZIONE V. — *Dei rapporti dei prigionieri di guerra con le autorità.*

Capo I. — Dei reclami dei prigionieri di guerra per il regime di prigionia.

Art. 42.

I prigionieri di guerra avranno diritto di far conoscere alle autorità militari, nel cui potere essi si trovano, le loro richieste concernenti il regime di prigionia al quale sono sottoposti.

Avranno parimenti il diritto di rivolgersi ai rappresentanti delle Potenze protettrici, per segnalare loro i punti sui quali avessero da presentare lagnanze relative al regime della prigionia.

Queste domande e reclami dovranno essere trasmessi d'urgenza.

Essi non potranno dar luogo a punizioni, anche se riconosciuti infondati.

Capo II. — Dei rappresentanti dei prigionieri di guerra.

Art. 43.

In ogni località dove si troveranno prigionieri di guerra, essi saranno autorizzati a designare fiduciari incaricati di rappresentarli presso le autorità militari e le Potenze protettrici.

Questa designazione sarà sottoposta all'approvazione della autorità militare.

I fiduciari saranno incaricati di ricevere e di ripartire gli invii collettivi. Del pari, nel caso in cui i prigionieri decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza, l'organizzazione stessa spetterà ai fiduciari. Inoltre, questi potranno prestare l'opera loro ai prigionieri, per agevolarne le relazioni con le associazioni di soccorso menzionate nell'articolo 78.

Nei campi di ufficiali e assimilati, l'ufficiale prigioniero di guerra più anziano nel grado più elevato sarà riconosciuto come intermediario tra le autorità del campo e gli ufficiali e assimilati prigionieri. A questo fine, egli avrà la facoltà di designare un ufficiale prigioniero, per assisterlo in qualità di interprete, quando debba conferire con le autorità del campo.

Art. 44.

Quando i fiduciari siano impiegati come lavoratori, la loro attività come rappresentanti dei prigionieri di guerra sarà computata nella durata obbligatoria del lavoro.

Saranno concesse le maggiori facilitazioni possibili ai fiduciari per la loro corrispondenza con le autorità militari e colla Potenza protettrice. Questa corrispondenza non sarà limitata.

Nessun rappresentante dei prigionieri potrà essere trasferito, senza che gli sia lasciato il tempo necessario per mettere i suoi successori al corrente degli affari in corso.

Capo III. — Delle sanzioni punitive a carico dei prigionieri di guerra.

1. *Disposizioni generali.*

Art. 45.

I prigionieri di guerra saranno soggetti alle leggi, ai regolamenti e agli ordini vigenti nell'esercito della Potenza detentrice.

Qualunque atto di insubordinazione autorizzerà nei loro confronti i provvedimenti previsti da dette leggi, regolamenti e ordini.

Restano salve, tuttavia, le disposizioni del presente capo.

Art. 46.

I prigionieri di guerra non potranno essere puniti, da parte delle autorità militari e dei tribunali della Potenza detentrice, con pene diverse da quelle prevedute per gli stessi fatti, per i militari dell'esercito nazionale.

A parità di grado, gli ufficiali, sottufficiali o soldati prigionieri di guerra, che subiscano una punizione disciplinare, non saranno soggetti a un trattamento meno favorevole di quello preveduto, per quanto concerne la medesima pena, nell'esercito della Potenza detentrice.

Sono vietate le pene corporali, l'incarcerazione in locali non rischiarati dalla luce del giorno, e, in generale, qualsiasi forma di crudeltà.

Sono pure proibite le pene collettive per atti individuali.

Art. 47.

I fatti, che costituiscono una mancanza contro la disciplina, e specialmente il tentativo di evasione, saranno constatati d'urgenza. Per tutti i prigionieri di guerra, graduati o no, saranno ridotti allo stretto necessario gli arresti preventivi.

Le istruzioni giudiziarie contro i prigionieri di guerra saranno condotte quanto più rapidamente le circostanze lo permetteranno. La detenzione preventiva dovrà essere ridotta al minimo possibile.

In ogni caso, la durata della detenzione preventiva sarà dedotta dalla pena inflitta in via disciplinare o giudiziaria, in quanto tale deduzione sia ammessa per i militari nazionali.

Art. 48.

I prigionieri di guerra, dopo che abbiano scontate le punizioni disciplinari o giudiziarie loro inflitte, non potranno essere trattati in modo diverso dagli altri prigionieri.

Tuttavia, i prigionieri puniti in seguito a un tentativo di evasione potranno essere assoggettati a un regime di sorveglianza speciale, che non potrà però importare la soppressione di nessuna delle garanzie concesse ai prigionieri dalla presente Convenzione.

Art. 49.

Nessun prigioniero di guerra può essere privato del proprio grado dalla Potenza detentrice.

I prigionieri puniti disciplinarmente non potranno essere privati delle prerogative inerenti al loro grado. In particolare, gli ufficiali e assimilati, che dovranno scontare pene che importino privazione della libertà, non dovranno essere posti negli stessi locali dei sottufficiali o degli uomini di truppa puniti.

Art. 50.

I prigionieri di guerra evasi, che fossero ripresi prima di aver potuto raggiungere il loro esercito o di aver abbandonato il territorio occupato dall'esercito che li ha catturati, saranno passibili soltanto di punizioni disciplinari.

I prigionieri, i quali, dopo essere riusciti a raggiungere il loro esercito o ad abbandonare il territorio occupato dall'esercito che li ha catturati, siano nuovamente fatti prigionieri, non saranno passibili di alcuna pena per la loro fuga precedente.

Art. 51.

Il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva, non sarà considerato come circostanza aggravante, qualora il prigioniero di guerra sia deferito ai tribunali per crimini o delitti contro le persone o contro la proprietà, commessi durante tale tentativo.

In seguito a un'evazione tentata o consumata, i commilitoni dell'evaso, che avranno cooperato all'evasione, potranno incorrere, per tale motivo, soltanto in una punizione disciplinare.

Art. 52.

I belligeranti cureranno che le autorità competenti usino la maggiore indulgenza nell'apprezzare se una infrazione commessa da un prigioniero di guerra debba essere punita in via disciplinare oppure in via giudiziaria.

Tale disposizione si applicherà specialmente quando si tratti di apprezzare fatti connessi con l'evasione o col tentativo di evasione.

Un prigioniero potrà essere punito una sola volta per lo stesso fatto o per lo stesso capo d'accusa.

Art. 53.

Nessun prigioniero di guerra colpito da una punizione disciplinare, che si trovasse nelle condizioni prevedute per il rimpatrio, potrà essere trattenuto per il fatto di non aver scontato la punizione.

I prigionieri da rimpatriare, che fossero sottoposti a procedimento penale, potranno essere esclusi dal rimpatrio fino al termine del procedimento stesso, ed eventualmente fino all'esecuzione della pena; coloro che fossero già detenuti in seguito a giudizio potranno essere trattenuti fino alla fine della loro detenzione.

I belligeranti si comunicheranno gli elenchi di coloro che non potranno essere rimpatriati per i motivi indicati al precedente comma.

2. *Punizioni disciplinari.*

Art. 54.

Gli arresti sono la punizione disciplinare più severa che possa essere inflitta a un prigioniero di guerra.

La durata di una punizione non può superare i trenta giorni.

Il massimo di trenta giorni non potrà essere superato neppure quando un prigioniero, nel momento in cui si provvede nei suoi confronti, dovesse rispondere disciplinarmente di più fatti, siano o no connessi fra loro.

Se un prigioniero, nel corso o al termine di un periodo di arresti, sarà colpito da una nuova punizione disciplinare, un intervallo di almeno tre giorni dovrà separare ciascuno dei periodi di arresto, qualora uno di essi sia di dieci o più giorni.

Art. 55.

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 11, ai prigionieri di guerra puniti disciplinarmente sono applicabili, a titolo di inasprimento di pena, le restrizioni di vitto ammesse nell'esercito della Potenza detentrice.

Tuttavia, queste restrizioni non potranno essere ordinate, se non quando le condizioni di salute dei prigionieri lo permettano.

Art. 56.

I prigionieri di guerra non potranno in nessun caso essere trasferiti in stabilimenti di pena (carceri, penitenziari, bagni penali, ecc.) per scontarvi punizioni disciplinari.

I locali nei quali verranno scontate le punizioni disciplinari saranno conformi alle esigenze dell'igiene.

I prigionieri puniti saranno messi in grado di provvedere alla propria pulizia.

I prigionieri avranno la facoltà di fare ogni giorno del moto e di restare all'aria aperta almeno per due ore.

Art. 57.

I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente saranno autorizzati a leggere o a scrivere, nonchè a spedire e a ricevere lettere.

Per contro, la consegna dei pacchi e delle rimesse di denaro ai destinatari potrà essere differita sino al termine della pena. Se i pacchi non consegnati contenessero derrate deperibili, queste saranno versate all'infermeria o alla cucina del campo.

Art. 58.

I prigionieri di guerra puniti disciplinarmente saranno autorizzati, a loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana. Essi riceveranno le cure giudicate necessarie dai medici e, ove occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del corpo o negli ospedali.

Art. 59.

Salva la competenza dei tribunali e delle autorità militari superiori, le punizioni disciplinari potranno essere fissate soltanto da un ufficiale munito di poteri disciplinari nella sua qualità di comandante del campo o del distaccamento, o dall'ufficiale responsabile che lo sostituisce.

3. *Dei procedimenti giudiziari.*

Art. 60.

All'inizio di un procedimento giudiziario a carico di un prigioniero di guerra, la Potenza detentrice ne avvertirà, appena possibile e, in ogni caso, prima della data fissata per l'apertura del dibattimento, il rappresentante della Potenza protettrice.

Questo avviso conterrà le indicazioni seguenti:

a) stato civile e grado del prigioniero;

b) luogo in cui si trova o dove è detenuto;

c) specificazione dei capi di accusa, con menzione delle disposizioni di legge applicabili.

Se non è possibile di indicare, in tale avviso, il tribunale che dovrà giudicare, la data dell'apertura del dibattimento e quella del locale dove esso avrà luogo, queste informazioni saranno fornite successivamente al rappresentante della Potenza protettrice, al più presto, e, in ogni caso, almeno tre settimane prima dell'apertura del dibattimento.

Art. 61.

Nessun prigioniero di guerra potrà essere condannato, senza aver avuto la possibilità di difendersi.

Nessun prigioniero potrà essere costretto a riconoscersi colpevole del fatto che gli è imputato.

Art. 62.

Il prigioniero di guerra avrà il diritto di farsi assistere da un difensore abilitato di sua scelta e di ricorrere, ove sia necessario, all'opera di un interprete competente. Egli sarà informato di questo suo diritto, in tempo utile, prima del dibattimento, dalla Potenza detentrice.

In mancanza di scelta da parte del prigioniero, la Potenza protettrice potrà procurargli un difensore. La Potenza detentrice trasmetterà alla Potenza protettrice, a richiesta di questa, una lista delle persone abilitate a sostenere la difesa.

I rappresentanti della Potenza protettrice avranno diritto di assistere al dibattimento.

Si farà eccezione a questa norma soltanto qualora il dibattimento debba restare segreto nell'interesse della sicurezza dello Stato. La Potenza detentrice dovrà in tal caso informarne la Potenza protettrice.

Art. 63.

Non potrà essere pronunciata una sentenza a carico di un prigioniero di guerra, se non dagli stessi tribunali e con la medesima procedura in uso per le persone appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice.

Art. 64.

Un prigioniero di guerra avrà il diritto di ricorrere contro qualsiasi sentenza pronunciata nei suoi confronti, alle stesse condizioni prevedute per gli appartenenti alle forze armate della Potenza detentrice.

Art. 65.

Le sentenze pronunciate contro i prigionieri di guerra saranno immediatamente comunicate alle Potenze protettrici.

Art. 66.

Se è pronunciata la pena di morte contro un prigioniero di guerra, ne sarà data comunicazione al più presto, con la esposizione particolareggiata della natura e delle circostanze del reato, al rappresentante della Potenza protettrice, perchè venga trasmessa alla Potenza nel cui esercito il prigioniero ha prestato servizio.

La sentenza non potrà essere eseguita prima dello spirare di un termine di almeno tre mesi da tale comunicazione.

Art. 67.

Nessun prigioniero di guerra potrà essere privato del beneficio delle disposizioni dell'articolo 42 della presente Convenzione per effetto di una sentenza o altrimenti.

TITOLO IV.

DELLA FINE DELLA PRIGIONIA.

SEZIONE I. — *Del rimpatrio diretto e dell'ospedalizzazione in paese neutrale.*

Art. 68.

I belligeranti dovranno rinviare nel loro paese, senza riguardo al grado e al numero, i prigionieri di guerra gravemente malati e gravemente feriti, dopo averli messi in grado di essere trasportati

Accordi fra i belligeranti stabiliranno di conseguenza, appena possibile, i casi di invalidità e di malattia, che importino il rimpatrio diretto, nonchè i casi che importino eventualmente la ospedalizzazione in paese neutrale. Prima che tali accordi siano conclusi, i belligeranti potranno riferirsi all'accordo tipo allegato, a titolo esemplificativo, alla presente Convenzione.

Art. 69.

Fin dall'inizio delle ostilità, i belligeranti s'accorderanno per nominare commissioni mediche miste. Tali commissioni saranno composte di tre membri, due dei quali appartenenti a un paese neutrale e uno designato dalla Potenza detentrice; uno dei medici del paese neutrale sarà presidente. Queste commissioni mediche miste procederanno alla visita dei prigionieri malati o feriti e prenderanno tutte le decisioni utili nei loro riguardi.

Le decisioni di tali commissioni saranno prese a maggioranza ed eseguite nel minor tempo possibile.

Art. 70.

Oltre quelli che saranno stati designati dal medico del campo, saranno sottoposti alla visita della commissione medica mista di cui all'articolo 69, ai fini del loro rimpatrio diretto o della loro ospedalizzazione in un paese neutrale, i prigionieri di guerra seguenti:

a) i prigionieri che faranno domanda direttamente al medico del campo;

b) i prigionieri che saranno presentati dai fiduciari preveduti dall'articolo 43, agiscano questi di propria iniziativa o su domanda dei prigionieri medesimi;

c) i prigionieri che saranno stati proposti dalla Potenza nel cui esercito hanno prestato servizio o da una associazione di soccorso debitamente riconosciuta e autorizzata da questa Potenza.

Art. 71.

I prigionieri di guerra vittime di infortuni sul lavoro, fatta eccezione degli autolesionisti, beneficieranno, per quanto concerne il rimpatrio o l'eventuale ospedalizzazione in un paese neutrale, delle medesime disposizioni.

Art. 72.

Durante il periodo delle ostilità e per ragioni umanitarie, i belligeranti potranno concludere accordi, ai fini del rimpatrio diretto o della ospedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri di guerra validi, che abbiano subito una lunga prigionia.

Art. 73.

Le spese di rimpatrio o di trasporto in paese neutrale dei prigionieri di guerra saranno a carico della Potenza nel cui esercito detti prigionieri hanno prestato servizio, a partire dal confine della Potenza detentrice.

Art. 74.

Nessun rimpatriato potrà essere adibito a un servizio militare attivo.

SEZIONE II. — *Della liberazione e del rimpatrio alla fine delle ostilità.*

Art. 75.

Quando i belligeranti concluderanno una convenzione d'armistizio dovranno, in linea di massima, includervi clausole relative al rimpatrio dei prigionieri di guerra. Se queste non avessero potuto essere inserite nella convenzione, i belligeranti si metteranno tuttavia in rapporto al più presto possibile a questo scopo. In ogni caso, il rimpatrio dei prigionieri sarà effettuato nel più breve termine dopo la conclusione della pace

I prigionieri di guerra, che si trovassero sotto procedimento penale per un crimine o per un delitto di diritto comune, potranno essere trattenuti fino al termine del procedimento e fino a espiazione della eventuale pena. La stessa norma varrà per coloro che siano stati condannati per un crimine o un delitto di diritto comune.

D'accordo tra i belligeranti, potranno essere istituite commissioni, allo scopo di rintracciare i prigionieri dispersi e di assicurarne il rimpatrio.

TITOLO V.

DELLA MORTE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA.

Art. 76.

I testamenti dei prigionieri di guerra saranno ricevuti e redatti nelle stesse condizioni prescritte per i militari dell'esercito nazionale.

Le stesse norme saranno osservate per quanto concerne gli atti relativi alla constatazione di morte.

I belligeranti avranno cura che i prigionieri di guerra morti in prigionia vengano onorevolmente inumati e che le loro tombe abbiano ogni indicazione utile, siano rispettate e convenientemente mantenute.

TITOLO VI.

DEGLI UFFICI DI SOCCORSO E DI INFORMAZIONI CONCERNENTI I PRIGIONIERI DI GUERRA.

Art. 77.

Fin dall'inizio delle ostilità, ogni Potenza belligerante, come pure le Potenze neutrali che avranno accolto belligeranti, costituiranno un organo ufficiale di informazioni sui prigionieri di guerra che si trovino sul loro territorio.

Ciascuna Potenza belligerante, entro il più breve termine possibile, segnalerà al suo ufficio di informazioni ogni cattura di prigionieri compiuta dal suo esercito, dandogli tutti gli elementi di identificazione dei quali disponga e che permettano d'avvisare rapidamente le famiglie interessate, notificandogli altresì gli indirizzi ufficiali dei quali le famiglie potranno servirsi per scrivere ai prigionieri.

L'ufficio di informazioni farà pervenire d'urgenza tutte queste indicazioni alle Potenze interessate, per il tramite, da una parte, delle Potenze protettrici, e, dall'altra parte, dell'organo centrale preveduto dall'articolo 79.

L'ufficio di informazioni, incaricato di rispondere a tutte le domande riguardanti i prigionieri di guerra, riceverà dai vari servizi competenti tutte le indicazioni relative agli internamenti ed ai trasferimenti, al rilascio in libertà sulla parola, ai rimpatri, alle evasioni, alle degenze in ospedale, ai decessi e le altre informazioni necessarie per compilare e tenere aggiornata una scheda per ogni prigioniero di guerra.

L'ufficio annoterà su tale scheda, nella misura del possibile e salve le disposizioni dell'articolo 5, il numero di matricola, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il grado e il corpo dell'interessato, il nome del padre e il cognome della madre, l'indirizzo della persona da avvisare in caso d'accidente, le ferite, la data e il luogo della cattura, dell'internamento, delle ferite, della morte e ogni altra informazione importante.

Saranno trasmessi alle Potenze interessate elenchi settimanali contenenti ogni nuova informazione atta a facilitare l'identificazione di ciascun prigioniero.

La scheda individuale del prigioniero di guerra sarà rimessa, dopo la conclusione della pace, alla Potenza presso la quale egli ha prestato servizio.

L'ufficio di informazioni dovrà inoltre raccogliere e trasmettere ai paesi interessati tutti gli oggetti d'uso personale, valori, corrispondenza, libretti di paga, distintivi di identità, ecc., che fossero stati lasciati dai prigionieri di guerra rimpatriati, liberati sulla parola, evasi o deceduti.

Art. 78.

Le associazioni di soccorso per i prigionieri di guerra, regolarmente costituite a norma della legge del loro paese e che abbiano per scopo di essere intermediarie nell'opera caritatevole, riceveranno dai belligeranti, per loro e per i loro agenti debitamente accreditati, ogni facilitazione, entro i limiti segnati dalle esigenze militari, per assolvere efficacemente la loro missione umanitaria. I delegati di queste associazioni potranno essere ammessi a distribuire soccorsi nei campi e nei luoghi di tappa dei prigionieri rimpatriati, mediante un permesso personale rilasciato dall'autorità militare e prendendo impegno per iscritto di assoggettarsi a tutte le misure d'ordine e di polizia che l'autorità stessa prescrivesse.

Art. 79.

Verrà istituito, in paese neutrale, un organo centrale di informazioni sui prigionieri di guerra. Il Comitato internazionale della Croce Rossa, se lo giudichi necessario, ne proporrà l'organizzazione alle Potenze interessate.

Detto organo sarà incaricato di raccogliere tutte le informazioni relative ai prigionieri che esso potrà ottenere in via ufficiale o privata, e le trasmetterà il più rapidamente possibile al paese d'origine dei prigionieri o alla Potenza presso la quale essi hanno prestato servizio

Queste disposizioni non dovranno essere interpretate in modo da limitare l'attività umanitaria del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Art. 80.

Gli uffici di informazioni beneficieranno della franchigia postale e di tutte le esenzioni contemplate dall'articolo 38.

TITOLO VII.

DELL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE AD ALCUNE CATEGORIE DI CIVILI.

Art. 81.

Gli individui che seguono le forze armate senza farne direttamente parte, come i corrispondenti, gli informatori dei giornali, i vivandieri, i fornitori, qualora essi cadano in potere del nemico e questi ritenga utile di trattenerli, avranno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra, a condizione che siano muniti di una legittimazione dell'autorità militare delle forze armate che essi accompagnavano.

TITOLO VIII.

DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 82.

Le disposizioni della presente Convenzione dovranno essere rispettate dalle Alte Parti contraenti in qualunque circostanza.

Nel caso in cui, in tempo di guerra, uno dei belligeranti non fosse parte della Convenzione, le disposizioni di queste resteranno tuttavia obbligatorie tra i belligeranti che ne sono parte.

Art. 83.

Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di concludere convenzioni speciali su qualunque questione relativa ai prigionieri di guerra, che loro sembrasse opportuno di regolare particolarmente.

I prigionieri di guerra continueranno a godere dei benefici di questi accordi fino a che sia compiuto il loro rimpatrio, salve espresse clausole contrarie nei predetti accordi o in accordi successivi, come pure salvi i provvedimenti più favorevoli presi dall'una o dall'altra delle Potenze belligeranti nei confronti dei prigionieri che esse detengono.

Al fine di assicurare l'applicazione da una parte e dall'altra delle clausole della presente Convenzione e di facilitare la conclusione delle convenzioni speciali sopra prevedute, i belligeranti potranno autorizzare, fin dall'inizio delle ostilità, riunioni di rappresentanti delle rispettive autorità incaricate dell'amministrazione dei prigionieri di guerra.

Art. 84.

Il testo della presente Convenzione e quello delle convenzioni speciali contemplate dall'articolo precedente saranno affissi, possibilmente nella lingua materna dei prigionieri di guerra, in luoghi dove possa essere consultato da tutti i prigionieri.

Il testo di dette convenzioni sarà comunicato, a richiesta, ai prigionieri che si trovassero nella impossibilità di prendere cognizione del testo affisso.

Art. 85.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, come pure le leggi e i regolamenti che esse potranno adottare per assicurare l'applicazione della presente Convenzione.

SEZIONE II. — *Dell'organizzazione del controllo.*

Art. 86.

Le Alte Parti contraenti riconoscono che la regolare applicazione della presente Convenzione troverà una garanzia nella possibilità di collaborazione delle Potenze protettrici incaricate della salvaguardia degli interessi dei belligeranti; a tal riguardo, le Potenze protettrici potranno designare, all'infuori del loro personale diplomatico, dei delegati tra i loro sudditi o tra i sudditi di altre Potenze neutrali. Questi delegati dovranno essere di gradimento del belligerante presso il quale eserciteranno la loro missione.

I rappresentanti della Potenza protettrice o i suoi delegati, che abbiano ottenuto il gradimento, saranno autorizzati a recarsi in tutte le località, senza eccezione alcuna, dove sono internati prigionieri di guerra. Essi avranno accesso in tutti i locali occupati dai prigionieri e potranno intrattenersi con questi, di regola, senza testimoni, personalmente o per mezzo di interpreti.

I belligeranti faciliteranno nella più larga misura possibile il compito dei rappresentanti o dei delegati della Potenza protettrice che abbiano ottenuto il gradimento. Le autorità militari saranno informate della loro visita.

I belligeranti potranno mettersi d'accordo, affinchè persone della nazionalità dei prigionieri siano ammesse a partecipare ai viaggi di ispezione.

Art. 87.

Nel caso di disaccordo tra i belligeranti sull'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Potenze protettrici dovranno prestare, in quanto è possibile, i loro buoni uffici per comporre la divergenza.

A questo scopo, ciascuna delle Potenze protettrici potrà, in particolare, proporre ai belligeranti interessati una riunione di rappresentanti di questi, eventualmente su un territorio neutrale convenientemente scelto. I belligeranti dovranno dar corso alle proposte, che loro saranno fatte in questo senso. La Potenza protettrice potrà, occorrendo, sottoporre al gradimento delle Potenze in causa una personalità appartenente a una Potenza neutrale o una personalità delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà invitata a partecipare a questa riunione.

Art. 88.

Le precedenti disposizioni non fanno ostacolo all'attività umanitaria che il Comitato internazionale della Croce Rossa potrà spiegare per la protezione dei prigionieri di guerra, col gradimento dei belligeranti.

SEZIONE III. — *Disposizioni finali.*

Art. 89.

Nei rapporti fra Potenze che sono vincolate dalla Convenzione dell'Aja, del 29 luglio 1899 o da quella del 18 ottobre 1907, concernenti le leggi e gli usi della guerra terrestre, e che sono parte della presente Convenzione, questa completerà il capo secondo del regolamento allegato alle suddette Convenzioni dell'Aja.

Art. 90.

La presente Convenzione, che porterà la data di oggi, potrà, sino al primo febbraio 1930, essere firmata a nome di ogni paese rappresentato alla Conferenza che si è aperta a Ginevra il primo luglio 1929.

Art. 91.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile.

Le ratifiche saranno depositate a Berna.

Del deposito di ogni istrumento di ratifica dovrà essere steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, dovrà essere rimessa dal Consiglio federale svizzero ai Governi di ogni paese nel nome del quale la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione notificata.

Art. 92.

La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che saranno stati depositati almeno due istrumenti di ratifica.

Essa entrerà successivamente in vigore per ciascuna delle Alte Parti contraenti dopo sei mesi dal deposito del rispettivo istrumento di ratifica.

Art. 93.

A partire dalla data della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di qualsiasi paese che non l'abbia firmata.

Art. 94.

Le adesioni saranno notificate per iscritto al Consiglio federale svizzero e produrranno i loro effetti sei mesi dopo la data in cui esse gli saranno pervenute.

Il Consiglio federale svizzero comunicherà le adesioni ai Governi di ogni paese in nome del quale la Convenzione sarà stata firmata o l'adesione notificata.

Art. 95.

Lo stato di guerra darà effetto immediato alle ratifiche depositate e alle adesioni notificate prima o dopo l'inizio delle ostilità dalle Potenze belligeranti. La comunicazione delle ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Potenze in stato di guerra sarà fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida.

Art. 96.

Ognuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia produrrà i suoi effetti soltanto un anno dopo che ne sarà stata data notificazione per iscritto al Consiglio federale svizzero. Questo comunicherà tal notifica ai Governi di tutte le Alte Parti contraenti.

La denuncia avrà effetto soltanto nei confronti dell'Alta Parte contraente che l'avrà notificata.

Inoltre, tale denuncia non produrrà i suoi effetti nel corso di una guerra alla quale partecipasse la Potenza denunziante. In questo caso, la presente Convenzione continuerà a produrre i propri effetti, oltre il termine di un anno, fino alla conclusione della pace e, comunque, fino a che le operazioni di rimpatrio non siano finite.

Art. 97.

Una copia, certificata conforme, della presente Convenzione sarà depositata negli archivi della Società delle Nazioni a cura del Consiglio federale svizzero. Anche le ratifiche, le adesioni e le denuncie, che saranno notificate al Consiglio federale svizzero, verranno da questo comunicate alla Società delle Nazioni.

In fede di che i plenipotenziari sunnominati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra il 27 luglio 1929, in un solo esemplare, che resterà depositato negli archivi della Confederazione svizzera, e copie del quale, certificate conformi, saranno trasmesse ai Governi di tutti i paesi invitati alla Conferenza

Per la Germania:
EDMUND RHOMBERG

Per gli Stati Uniti d'America:
ELIOT WANDSWORTH - HUGH R. WILSON

Per l'Austria:
LEITMAIER

Per il Belgio:
D. R. DEMOLDER - J. DE RUELLE

Per la Bolivia:
A. CORTADELLAS

Per il Brasile:
RAUL DO RIO - BRANCO

Per la Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, nonchè per ogni altra parte dell'Impero Britannico non membro separato della Società delle Nazioni:
HORACE RUMBOLD

Per il Canadà:
W. A. RIDDELL

Per l'Australia:
CLAUD RUSSELL

Per la Nuova Zelanda:
CLAUD RUSSELL

Per l'Africa del Sud:
ERIC H. LOUW

Per lo Stato Libero d'Irlanda:
SEAN LESTER

Per l'India:
CLAUD RUSSELL

Per la Bulgaria:
D. MIKOFF - STÈPHANE N. LAFTCHIEFF

Per il Cile:
GMO NOVOA - D. PULGAR

Per la Cina:
C. Y. HSIAO

Per la Colombia:
FRANCISCO JOSÈ DE URRUTIA

Per Cuba:
CARLOS DE ARMENTEROS - CARLOS BLANCO

Per la Danimarca:
HARALD DE SCAVENIUS - GUSTAV RASMUSSEN

Per la Repubblica Dominicana:
CH. ACKERMANN

Per l'Egitto:
MOHAMMED ABDEL MONEIM RIAD - H. W. SIMAIKA

Per la Spagna: Ad referendum:
MAURICIO LOPEZ ROBERTES Y TERRY, Marqués de la TORREHERMOSA

Per l'Estonia:
Dr. LEESMENT

Per la Finlandia:
A. E. MARTOLA

Per la Francia:
H. DE MARCILLY - J. DU SAULT

Per la Grecia:
R. RAPHAËL - S. VENIZELOS

Per l'Ungheria:
PAUL DE HEVESY

Per l'Italia:
GIOVANNI CIRAOLO

Per il Giappone:
ISABURO YOSHIDA - S. SHIMOMURA - S. MIURA

Per la Lettonia:
CHARLES DUSMANS - Dr. OSKAR VOIT

Per il Lussemburgo:
CH. VERMAIRE

Per il Messico:
Fr. CASTILLO NÀJERA

Per il Nicaragua:
A. SOTTILE

Per la Norvegia:
J. IRGENS - JENS MEINICH

Per i Paesi Bassi:
W. DOUDE VAN TROOSTWIJK - Dr. DIEHL - J. HARBERTS

Per la Persia:
ANOUCHIREVAN SEPAHBODI

Per la Polonia:
JOSEF G. PRACKI - W. JERZY BABECKI

Per il Portogallo:
VASCO DE QUEVEDO - F. DE CALHEIROS E MENEZES

Per la Romania:
M. B. BOERESCO - Colonel E. VERTEJANO

Per il Regno dei Serbi Croati e Sloveni:
I. CHOUMENKOVITCH

Per il Siam:
VARNVAIDYA

Per la Svezia:
K. I. WESTMAN

Per la Svizzera:
PAUL DINICHERT - HAUSER - ZEUBLIN - R. DE LA HARPE - SCHINDLER

Per la Cecoslovacchia:
ZD. FIERLINGER

Per la Turchia:
HASSAN - Dr. ABDUL KADIR - M. NUSSRET - Dr. AKIL MOUKHTAR

Per l'Uruguay:
ALFREDO DE CASTRO

Per il Venezuela:
C. PARRA - PÈREZ - I. M. HURTADO-MACHADO

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA DEL 27 LUGLIO 1929.

Accordo-tipo concernente il rimpatrio diretto e l'ospedalizzazione in paese neutrale dei prigionieri di guerra, per motivi di salute.

I. — PRINCIPI DIRETTIVI PER IL RIMPATRIO DIRETTO E L'OSPEDALIZZAZIONE IN PAESE NEUTRALE.

A) *Principi direttivi per il rimpatrio diretto.*

Sono rimpatriati direttamente:

1° I malati e i feriti per i quali, secondo le previsioni mediche, non si può presumere la *curabilità* entro un anno, in quanto il loro stato esiga una cura, e in quanto la loro capacità psichica o fisica appaia aver subito una considerevole diminuzione;

2° I malati e i feriti *incurabili*, la cui capacità psichica o fisica appare aver subito una considerevole diminuzione;

3° I malati e i feriti *guariti*, la cui capacità psichica o fisica appare aver subito una considerevole diminuzione.

B) *Principi direttivi per l'ospedalizzazione in paese neutrale.*

Sono ospedalizzati:

1° I malati e i feriti, la cui guarigione è presumibile entro il termine di un anno, quando si reputi che le risorse offerte dal paese

neutrale potranno rendere la guarigione dei malati e feriti più rapida e sicura che se la loro prigionia propriamente detta fosse prolungata;

2° I prigionieri di guerra, le cui condizioni psichiche o fisiche appaiono, secondo le previsioni mediche, minacciate seriamente dal perdurare della prigionia, mentre l'ospedalizzazione in paese neutrale potrebbe probabilmente sottrarli a questo rischio.

C) *Principi direttivi per il rimpatrio degli ospedalizzati in paese neutrale.*

Sono rimpatriati i prigionieri di guerra ospedalizzati in paese neutrale, che appartengono alle seguenti categorie:

1° Quelli, il cui stato di salute è divenuto o sta per divenire tale da farsi rientrare nelle categorie dei rimpatriabili per motivi di salute;

2° I guariti, le cui facoltà psichiche o fisiche appaiono aver subito una considerevole diminuzione.

II. — Principi speciali per il rimpatrio diretto o per l'ospedalizzazione in paese neutrale.

A) *Principi speciali per il rimpatrio.*

Saranno rimpatriati:

1° Tutti i prigionieri di guerra colpiti, in seguito a lesioni organiche, dalle seguenti alterazioni anatomiche o funzionali: perdita di un membro, paralisi, alterazioni articolari o altre, in quanto la perdita sia di almeno un piede o di una mano, o sia equiparabile alla perdita di un piede o di una mano;

2° Tutti i prigionieri [illegible], il cui stato è tale da far di loro degli infermi, dei quali non si può, dal punto di vista medico, prevedere la guarigione entro il termine di un anno;

3° Tutti i malati, il cui stato fa di essi degli infermi, dei quali non si può dal punto di vista medico, prevedere la guarigione entro il termine di un anno.

A questa categoria appartengono particolarmente:

a) la tubercolosi progressiva di qualsiasi organo, che, secondo le previsioni mediche, non può essere guarita o almeno considerevolmente migliorata dalla cura in paese neutrale;

b) le affezioni tubercolari degli organi respiratori presunte incurabili (così in ispecie, l'enfisema polmonare grave con o senza bronchite, le bronchiettasie, l'asma grave, le intossicazioni da gas, ecc.);

c) le affezioni croniche gravi degli organi della circolazione (p. es.: i vizi valvolari con tendenza a disturbi di compenso, le affezioni relativamente gravi del miocardio, del pericardio e dei vasi, in particolare gli aneurismi inoperabili dei grossi vasi, ecc.);

d) le affezioni croniche gravi degli organi digestivi;

e) le affezioni croniche gravi degli organi urinari e sessuali e in ispecie, p. es.; tutte le nefriti croniche confermate con semeiologia completa, e, in modo particolare, quando già esistano alterazioni cardiache e vascolari; parimenti le pieliti, le cistiti croniche, ecc.;

f) le malattie croniche gravi del sistema nervoso centrale e periferico: così, in ispecie, la neurastenia e l'isterismo gravi, tutti i casi incontestabili di epilessia, il Basedow grave, ecc.;

g) la cecità d'ambo gli occhi, o quella di un solo occhio, quando la facoltà visiva dell'altro resti inferiore a 1, nonostante l'uso di lenti correttive. La diminuzione dell'acutezza visiva nel caso in cui sia possibile di riportarla con correzione al *visus* di 1/2 almeno per un occhio. Le altre affezioni oculari, che rientrano in questa categoria (glaucoma, irite, coroidite, ecc.);

h) la sordità totale bilaterale, nonchè la sordità totale unilaterale, nel caso in cui l'orecchio incompletamente sordo non percepisca più la voce di conversazione a un metro di distanza;

i) tutti i casi incontestabili di affezioni mentali;

k) i casi gravi di intossicazione cronica da metalli o da altre cause (saturnismo, idrargirismo, morfinismo, cocainismo, alcoolismo, intossicazione da gas, ecc.);

l) le affezioni croniche degli organi della locomozione (artrite deformante, gotta, reumatismi con alterazioni clinicamente rilevabili), a condizione che siano gravi;

m) tutti i neoplasmi maligni, se non sono suscettibili di interventi operatori relativamente benigni senza pericolo per la vita dell'operato;

n) tutti i casi di malaria con alterazioni organiche apprezzabili (aumento cronico importante del volume del fegato, della milza, cachessia, ecc.);

o) le affezioni cutanee croniche gravi, purchè la loro natura non costituisca un'indicazione medica di ospedalizzazione in paese neutrale;

p) le evitaminosi gravi (béri-béri, pellagra, scorbuto cronico).

B) *Principi speciali per l'ospedalizzazione.*

I prigionieri di guerra devono essere ospedalizzati, se sono colpiti dalle affezioni seguenti:

1° Tutte le forme di tubercolosi di qualunque organo, se, secondo le nozioni mediche attuali, esse possono essere guarite, o almeno considerevolmente migliorate coi metodi applicabili in paese neutrale (altitudine, cure sanatoriali, ecc.);

2° Tutte le forme - per cui è necessaria una cura - di affezione degli organi respiratori, circolatori, digestivi, genito-urinari, nervosi, degli organi dei sensi, dell'apparato locomotore e del tessuto cutaneo, a condizione, tuttavia, che queste forme di affezioni non rientrino nelle categorie determinanti il rimpatrio diretto o che non siano malattie acute propriamente dette con tendenza alla guarigione franca. Le affezioni contemplate in questo paragrafo sono quelle che offrono, mediante l'applicazione di cure disponibili in paese neutrale, probabilità di guarigione realmente migliori per il paziente che se fosse curato in prigionia.

Giova considerare in modo del tutto speciale i disturbi nervosi, le cui cause efficienti o determinanti sono gli eventi della guerra o della prigionia stessa, come la psicastenia dei prigionieri di guerra e altri casi analoghi.

Tutti i casi di tale genere, debitamente constatati, devono essere ospedalizzati, in quanto la loro gravità o i loro caratteri costituzionali non ne facciano dei casi di rimpatrio diretto.

I casi di psicastenia dei prigionieri di guerra, che non sono guariti dopo tre mesi d'ospedalizzazione in paese neutrale, o che, dopo questo termine, non sono evidentemente in via di guarigione definitiva, dovranno essere rimpatriati;

3° Tutti i casi di ferite, di lesioni e loro reliquati, che presentano maggiori probabilità di guarigione in paese neutrale che non in prigionia, a condizione che questi casi non giustifichino il rimpatrio diretto o non siano insignificanti;

4° Tutti i casi di malaria debitamente constatati e non presentanti alterazioni organiche rilevabili clinicamente (aumento di volume cronico del fegato, della milza, cachessia, ecc.), se il soggiorno in paese neutrale offre prospettive particolarmente favorevoli di guarizione definitiva;

5° Tutti i casi d'intossicazione (particolarmente da gas, metalli, alcaloidi), per i quali le prospettive di guarigione in paese neutrale sono specialmente favorevoli.

Sono esclusi dall'ospedalizzazione:

1° Tutti i casi di malattie mentali debitamente constatati;

2° Tutte le malattie nervose organiche o funzionali ritenute incurabili (queste due categorie appartengono a quelle che danno diritto al rimpatrio diretto);

3° L'alcoolismo cronico grave;

4° Tutte le malattie contagiose nel periodo in cui esse sono trasmissibili (malattie infettive acute, sifilide primaria e secondaria, tracoma, lebbra, ecc).

III. — Osservazioni generali.

Le condizioni sopra stabilite devono, di regola, essere interpretate e applicate nello spirito più largo possibile.

Questa larghezza d'interpretazione deve essere applicata particolarmente nei confronti degli stati nevropatici o psicopatici causati o determinati dagli eventi della guerra o della prigionia stessa (psicastenia dei prigionieri di guerra), nonchè ai casi di tubercolosi di qualunque grado.

E' inteso che i medici del campo e le commissioni mediche miste possono trovarsi di fronte a una molteplicità di casi non menzionati tra gli esempi esposti sotto il numero II, o di casi che non si adattano a tali esempi. Gli esempi di cui sopra sono dati soltanto come esempi tipici; una lista analoga di esempi di alterazioni chirurgiche non è stata redatta, perchè, astrazion fatta dai casi per la loro stessa natura incontestabili (amputazioni), è difficile stabilire un elenco di tipi particolari; l'esperienza ha dimostrato che un'esposizione di simili casi particolari non era esente da inconvenienti nella pratica.

Tutti i casi, che non si adattano esattamente agli esempi citati, dovranno essere risolti, ispirandosi allo spirito dei principi direttivi di cui sopra.

(3945)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 5 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1940-XVIII

1. Trascrizione n. 2 del 10 gennaio 1940.
Trasferimento da Biseo Giovanni, a Roma, alla Società Anonima Ottico Meccanica Italiana e Rilevamenti Aerofotogrammetrici, a Roma, dei marchi n 58354, n. 58513
Per cessione come da atto del 13 luglio 1939, registrato a Roma il 15 luglio 1939, n. 1396, vol. 582, atti privati).

2. Trascrizione n. 3 del 17 gennaio 1940.
Trasferimento da Bellini Licurgo, a La Flèche (Francia), alla Ditta Curzio Bellini, a Milano, del marchio n. 23036
(Per cessione come da atto del 24 settembre 1936, registrato a Legnano il 1° ottobre 1936, n. 138, vol. 9, atti pubblici).

3. Trascrizione n. 4 del 17 gennaio 1940.
Trasferimento da Kliewer Willy, a Sori (Genova), a Montandon Luigi Gustavo, a Milano, del marchio n. 54574.
(Per cessione come da atto del 20 settembre 1939, registrato a Cassano d'Adda il 22 settembre 1939 n. 183, vol. 58, atti privati).

4. Trascrizione n. 5 del 19 gennaio 1940.
Trasferimento da Pintschuk Josef, a Bologna, a Vereinigung der Duetschen Sensenwerke e V., a Hagen (Germania) dei marchi nn. 53719, 41371, 53721, 53720, 55841, 50830.
(Per rinuncia come da dichiarazione 4 maggio 1939, registrato a Milano il 5 maggio 1939, n. 12740, vol. 702, atti pubblici).

5. Trascrizione n. 6 del 22 gennaio 1940.
Trasferimento da Fruneti Ernesto, a Firenze, a Peruzzi Bruno, a Firenze. del marchio n. 51606.
(Per cessione come da atto del 18 dicembre 1939, registrato a Firenze il 22 dicembre 1939, n. 14296, vol. 618, atti civili).

6. Trascrizione n. 16 del 30 gennaio 1940.
Trasferimento dalla Ditta Pietro De Vecchi, a Milano, alla Ditta Angelo e Alfredo fratelli De Vecchi, a Milano, dei marchi nn. 6944, 6945, 23955.
(Per successione come da atto del 7 gennaio 1938, registrato a Desio il 10 gennaio 1938, n. 824, vol. 86, atti pubblici).

7. Trascrizione n. 19 del febbraio 1940.
Trasferimento da Luigi Binda & C. S.V.I.D.O., a Milano, alla Ditta Luigi Binda S.V.I.D.O., a Milano, del marchio n. 4807.
Per trasformazione di società come da atto del 18 gennaio 1940, registrato a Cassano d'Adda il 26 gennaio 1940, n. 593, vol. 55, atti pubblici).

8. Trascrizione n. 269 dell'11 ottobre 1939.
Trasferimento da Guido Zenari, a Livorno, a Magnalega Società anonima per la saldatura dell'alluminio e sue leghe, a Livorno, dei marchi nn. 60006, 60009, 61170.
(Per cessione come da atto del 31 agosto 1939, registrato a Livorno il 2 settembre 1939, n. 1806, vol. 281, atti privati).

9. Trascrizione n. 277 del 3 novembre 1939.
Trasferimento da Halowax Corporation, corporazione dello Stato di Delaware, a New York (S.U.A.), a Bakelite Corporation, a New York (S.U.A.), del marchio n. 35913.
(Per cessione come da atto del 4 agosto 1939, registrato a Roma il 31 ottobre 1939, n. 17888, vol. 574, atti privati).

10. Trascrizione n. 288 del 2 novembre 1939.
Trasferimento da I. L. Salmaso, a Milano, a De Carlis Maria Lidia Ernesta, a Milano, di cui al marchio n. 35632.
(Per successione come da atto del 7 novembre 1938).

11. Trascrizione n. 332 del 22 novembre 1939.
Trasferimento da Giann'Andrea Peso, a Genova, a Gerolamo Alfredo Maggiolo, a Genova-Pegli, del marchio di fabbrica n. 56919.
(Per cessione come da atto del 13 novembre 1939, registrato a Genova il 14 novembre 1939, n. 8670, vol. 717, atti privati).

12. Trascrizione n. 342 del 3 dicembre 1939.
Trasferimento da Angelo Ghez, a Roma, all'ing. Enrico e dottor Oscar Ghez, a Roma, del marchio n. 33838.
(Per successione come da atto del 31 gennaio 1934, registrato a Viterbo il 1° febbraio 1934, n. 1299, vol. 551, atti pubblici).

(3982)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Caratteristiche della farina tipo unico

Con provvedimento 940 del 9 ottobre corrente anno, il Ministero delle corporazioni, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare P. 909 del 21 settembre 1940, comunica le seguenti caratteristiche cui deve corrispondere la farina tipo unico:
Umidità massimo quattordici virgola cinque per cento;
Ceneri da uno virgola venticinque a uno virgola quaranta per cento su sostanza secca;
Cellulosa massimo uno virgola cinquanta per cento su sostanza secca;
Glutine secco minimo dieci per cento.

(3980)

Prezzi del lardo

Con provvedimento P. 941 del 9 ottobre corrente anno, il Ministero delle corporazioni ha disposto che i prezzi del lardo pestato, triturato, macinato o comunque preparato, non devono in nessun caso superare quelli fissati con circolare P. 650 del 12 marzo 1940, per il lardo di pezzatura inferiore ai venti chilogrammi.

(3981)

Avvisi di rettifica

Nel decreto Ministeriale 5 settembre 1940-XVIII recante « Norme concernenti la copertura del rischio di guerra per le assicurazioni sulla vita », pubblicato a pagina 3391 della *Gazzetta Ufficiale* in data 12 settembre 1940-XVIII, n. 214, all'art. 5, riga prima, in luogo di... *concessione...* deve leggersi *...connessione...*

(3956)

Nel decreto Ministeriale 16 agosto 1940-XVIII concernente la sottoposizione a sequestro della Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « L'Abeille », pubblicato a pagina 3257 della *Gazzetta Ufficiale* in data 2 settembre 1940-XVIII, n. 205, nelle premesse e nel testo, in luogo di: « La Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione ecc. » deve leggersi: « Le Rappresentanze italiane delle Società francesi di assicurazione L'Abeille ecc. ».

(3958)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Pavia

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Pavia, con sede in Pavia;

Dispone:

Il dott. Igino Ferrara è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Pavia, con sede in Pavia, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3964)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per un posto di direttore straordinario presso la Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, sul riordinamento del personale delle Regie stazioni sperimentali dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1939, col quale è stata stabilita la pianta organica della Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex-combattenti;

Visto il R. decreto-legge 15 settembre 1938, n. 1514, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la razza italiana;

Vista la nota 7 marzo 1940, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) della Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) i funzionari di gruppo A in possesso almeno del grado inferiore i quali appartengono all'Amministrazione dello Stato;

b) gli estranei all'Amministrazione i quali abbiano otto anni di esercizio professionale come minimo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali, o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i trenta giorni successi.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originale di studio.

In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo con un certificato di laurea.

Art. 4.

A corredo della domanda i candidati estranei all'Amministrazione dello Stato dovranno unire i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto, non ha superato l'età di anni 50.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quatto anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2) originale o copia autentica del diploma di laurea in chimica, o in ingegneria chimica, o in ingegneria industriale, o in chimica industriale;

3) certificato rilasciato alla segreteria dell'Università attestante i punti riportati nell'esame di laurea e in quelli speciali;

4) certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

5) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato penale generale, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario.

7) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex-combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 957 del 1936, del giornale militare.

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero.

Detto requisito può comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero del Paese in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, oppure mediante certificato, redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali all'estero. Il certificato dev'essere sottoposto alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per gli invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) certificato di iscrizione nell'albo professionale, per i concorrenti residenti nel Regno, Possedimenti, Colonie.

13) documenti dai quali risulti che il concorrente ha otto anni di esercizio professionale;

14) tutti gli altri documenti che il concorrente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira e dai quali risulti che la pratica o l'esercizio professionale si sia svolto nel campo delle industrie per le quali è preordinata la Regia stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui giurisdizione si trovi il Comune dal quale gli atti provengono, quella di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficio sanitario. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 2, 3, 8, 9, 11 e 14 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

Art. 5.

Al concorso non potranno partecipare le donne e le persone appartenenti alla razza ebraica.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione esaminatrice composta di cinque membri nominati dal Ministro per le corporazioni.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del Ministero delle corporazioni di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione esaminatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Sarà considerato titolo di preferenza, a parità di merito, l'appartenenza all'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Regia stazione sperimentale per le industrie delle pelli e delle materie concianti in Napoli, con la qualifica di direttore straordinario.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(3965)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica della composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 25 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del successivo 6 febbraio concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole provincie del Regno al 30 novembre 1938;

Visti gli articoli 8, 50 e 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della Commissione giudicatrice con sede a Pescara;

Decreta:

Il dott. Rossi Pietro, medico provinciale, ed il dott. Quagliani Angelo, specialista in ostetricia sono nominati componenti della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di L'Aquila, Chieti e Pescara (sede: Pescara) in sostituzione, rispettivamente del dott. Palma Giuseppe e del prof. Tabassi Giovanni.

L'Eccellenza il prefetto di Pescara è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato anche nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1940-XVIII.

(3976) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario consorziale

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 40880 del 5 luglio u. s. relativo alla nomina degli ufficiali sanitari in undici consorzi di questa Provincia, di cui al concorso bandito con decreto n. 4815 del 10 marzo 1939-XVII;

Visto che il dott. Giovannini Aristodemo, nominato titolare del Consorzio di Corsico, ha rinunziato al posto;

Ritenuto che, a seguito di tale rinunzia, il dott. Pagliari Lelio deve essere assegnato al Consorzio di Corsico, anzichè a quello di Casalpusterlengo;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso sopraindicato;

Decreta:

I dottori Pagliari Lelio e Ciccarelli Michelangelo, sono nominati ufficiali sanitari in prova, rispettivamente, dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi, di Corsico e Casalpusterlengo.

I suindicati ufficiali sanitari consorziali dovranno assumere servizio nelle rispettive sedi, entro il termine perentorio di un mese, dal giorno dell'avvenuta notificazione di nomina, scorso inutilmente il quale saranno dichiarati rinunciatari dei posti loro assegnati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali di questa Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Milano, addì 1° ottobre 1940-XVIII

p. *Il prefetto*: SECHI

(3977)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.